

COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

SERVIZIO TRIBUTI

tributi@comune.carisolo.tn.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

PULIZIA OBBLIGATORIA CAMINI E CANNE FUMARIE

A V V I S O

Si ricorda alla popolazione che la pulizia dei camini o canne fumarie è obbligatoria su tutto il territorio comunale ed è disciplinata dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s.m. e dal nuovo regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 53 dd. 30.11.2015.

Le disposizioni in vigore prevedono l'OBBLIGO di pulizia e manutenzione delle canne fumarie, dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso.

L'Amministratore di condominio, per quanto di competenza, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo sono i soggetti tenuti al controllo e alla pulizia dell'impianto che deve avvenire:

- a) ogni 40 quintali di combustibile consumato ed in ogni caso almeno una volta all'anno;
- b) indipendentemente da quanto previsto al punto a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

Possono provvedervi a mezzo ditta specializzata (spazzacamino) o anche direttamente e sono tenuti alla compilazione e conservazione di apposito registro degli interventi eseguiti.

(Vedi REGISTRO PULIZIA CAMINI – n. 1 per ogni camino: a disposizione presso gli Uffici Comunali).

Il Comune di Carisolo, per facilitare il compito e in via collaborativa, ha provveduto a contattare alcune ditte locali chiedendo loro di formulare apposita offerta per l'effettuazione di tali prestazioni di pulizia, per gli anni **2024-2025-2026**.

Di seguito, si riepilogano le offerte pervenute:

DITTA	TEL.	SEDE
<u>ALARI GABRIELE</u>	<u>349 4987140</u>	<u>SELLA GIUDICARIE (Bondo)</u>
pulizia camino		a partire da Euro 25,00
pulizia caldaia a gasolio (fino a 30.000 kcal)		Euro 60,00
pulizia caldaia a legna (fino a 30.000 kcal)		Euro 70,00
pulizia caldaia a pellet (fino a 30.000 kcal)		Euro 80,00
pulizia cucina economica		Euro 35,00
pulizia focolare/caminetto		Euro 50,00
pulizia stufa/fornello a olle		a partire da Euro 80,00
pulizia fornello a pellet		a partire da Euro 70,00

DITTA	TEL.	SEDE
<u>AESPAZZACAMINO</u>	<u>379 1141555</u>	<u>SPIAZZO</u>
<u>ALIMONTA EMILIANO</u>		
pulizia camino		da Euro 30,00
pulizia caldaia a gasolio (fino a 30.000 kcal)		da Euro 50,00
pulizia caldaia a legna (fino a 30.000 kcal)		da Euro 50,00
pulizia caldaia a pellet (fino a 30.000 kcal)		da Euro 80,00
pulizia cucina economica		da Euro 20,00
pulizia focolare/caminetto		da Euro 25,00
pulizia stufa a olle		da Euro 30,00
pulizia stufa a pellet		da Euro 60,00


Gli importi sopraindicati risultano comprensivi di:

- IVA ai sensi di Legge,
- asporto del materiale di risulta.

Gli utenti possono rivolgersi indistintamente alle ditte sopra elencate o ad altre ditte specializzate oppure hanno la facoltà di provvedere in proprio alla pulizia.

La Ditta dovrà essere chiamata dall'interessato indicativamente e possibilmente nel periodo dall'1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Le prestazioni dovranno essere pagate direttamente alla ditta esecutrice che rilascerà apposita ricevuta fiscale e fornirà all'Amministrazione comunale distinta analitica dei camini puliti.



COMUNE DI CARISOLO
Provincia di Trento

Si precisa che il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto dell'obbligo di pulizia dei camini e la corretta compilazione del registro di pulizia.

IL SINDACO
- Dario Polli –
sottoscrizione digitale

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).*